



COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI

Provincia di Cremona

Via Roma, 37 – 26010 POZZAGLIO (Cr) – Tel. 037255125 – Fax 037255266 – C. F. 00330950197
e-mail: info@comune.pozzaglio.cr.it - pec: comune.pozzaglio@pec.regione.lombardia.it

ORIGINALE

DELIBERA DI GIUNTA

Deliberazione N° 4

Adunanza del 16-01-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'IMU PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, addì sedici del mese di gennaio alle ore 09:30, presso il Municipio, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

BACCINELLI DANTE	SINDACO	P
TUSI ANGELO	VICE SINDACO	P
BRESCIANI ALVISE	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. PUZZI PIETRO** Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. **BACCINELLI DANTE** in qualità di **SINDACO** ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 "Proroga e definizione di termini" (cd. Milleproroghe) con il quale, tra l'altro, viene autorizzata la proroga al 31.03.2017 dei bilancio degli enti locali;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con particolare riferimento - agli artt. 8 e 9, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria con decorrenza dall'anno 2012, nonché gli interventi legislativi successivi che hanno introdotto modificazioni ed integrazioni alla disciplina in esso contenuta;
- il Decreto Legislativo n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

CONSIDERATO che:

- l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 504/1992, espressamente richiamato dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, ai fini dell'applicazione dell'IMU, definisce che *"per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità"*;
- l'art. 11-quaterdecies, comma 16, del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito in legge n. 248/2005, nonché l'art. 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge N. 248/2006, individuano in via interpretativa che il predetto comma 1, lett. b), art. 2 del D.lgs. n. 504/92 preveda che un'area sia da considerare comunque fabbricabile allorquando sia utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
- sulla base dell'art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 504/1992, espressamente richiamato dall'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, il valore impositivo ai fini IMU delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i. che prevede:

- all'art. 52, la possibilità per i comuni di disciplinare con Regolamento - le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- all'art. 59, che, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal citato articolo 52, i comuni possano determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 07.05.2014;

DATO atto che risulta necessario determinare, con effetto dal 01 gennaio 2017, i valori di riferimento per l'individuazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U., per microzone omogenee nelle quali è stato suddiviso il territorio comunale, secondo il prospetto riepilogativo, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che i valori determinati non assumono, per il Comune, autolimitazione del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con circolare n. 296/E del 31.12.1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possono evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazione fiscali, rettifiche fiscali, ecc.;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 e art. 147bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di approvare, con effetto dal 01 gennaio 2017, i valori di riferimento per la individuazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U., per microzone omogenee nelle quali è stato suddiviso il territorio comunale, così come risulta dal prospetto riepilogativo predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. di precisare che i valori determinati non assumono, per il Comune, autolimitazione del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con circolare n. 296/E del 31.12.1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possono evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazione fiscali, rettifiche fiscali, ecc..
4. di trasmettere il seguente atto al Servizio Tributi per gli adempimenti conseguenti;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di provvedere;

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli, resi nelle forme di legge;

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16-01-2017

Oggetto: **DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'IMU PER L'ANNO 2017**

PARERI OBBLIGATORI

Art. 49 – COMMA 1 - D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente al Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria.

Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.

I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

E' REGOLARE.

Pozzaglio ed Uniti, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. De Bellis Silvia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

E' REGOLARE.

Pozzaglio ed Uniti, li 13-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbieri Nicoletta

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
BACCINELLI DANTE

Il Segretario Comunale
Dott.PUZZI PIETRO

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE
AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

La su estesa deliberazione:

- viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line (Legge n. 69/2009) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii..
- viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Pozzaglio ed Uniti, li

Il Segretario Comunale
Dott.PUZZI PIETRO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.).

Pozzaglio ed Uniti, li

Il Segretario Comunale
Dott.PUZZI PIETRO